



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VIABILITA'

Ordinanza n. 163 del 19/11/2021

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI, CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O SU GHIACCIO O, IN ALTERNATIVA, DI CIRCOLARE DISPONENDO, A BORDO DEL VEICOLO, DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO

Il Decreto Sindacale n. 37 del 28/12/2020, con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO

che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti, determinando anche situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

PREMESSO

Che durante i trascorsi periodi invernali si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade comunali, da parte degli autoveicoli non muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali adeguati;

PREMESSO

inoltre che, in tali evenienze occorre vietare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo peraltro difficoltoso, se non impossibile, l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombrò neve;

RITENUTO	che, ai fini della tutela prioritaria della pubblica incolumità è necessario prescrivere, per tutti gli autoveicoli definiti dell'art. 54 del Codice della Strada, di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, ovvero che siano muniti a bordo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli, lungo tutta la rete viaria comunale;
CONSIDERATO	che il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Varese, con Ordinanza n. 497 del 03/11/2020, ha imposto l'obbligo di circolazione dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno utilizzando speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (catene) adeguati allo stesso tipo di veicolo;
DATO ATTO	che la medesima Ordinanza è stata emessa dal Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Como;
VISTI	gli artt. 5 comma 3° e 6 comma 4° lettera e) (ovvero art. 7, comma 1, lettera a) del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), come modificato dell'art. 1 della Legge n° 120 del 29/07/2010;
VISTA	la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, Prot. RU/1580 del 16.10.2013;
RAVVISATA	la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all'adozione di provvedimenti viabilistici atti a garantire l'incolumità delle persone e migliorare la circolazione stradale;

ORDINA

L'istituzione, nel periodo **compreso tra il 15 novembre di ogni anno solare ed il 15 aprile**, relativamente a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, dell'**obbligo di circolare su tutte le strade comunali di competenza di questo Ente con speciali pneumatici invernali idonei** alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (catene) adeguati allo stesso tipo di veicolo.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto.

Tali obblighi assumono validità anche fuori dal periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegati, in alternativa agli pneumatici invernali, sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici agli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 ed O2.

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N ed O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con specifica segnaletica stradale agli accessi della Città.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.12 del D.Lvo 30.04.1992 n.285, sono incaricati a far rispettare la presente ordinanza.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

MODALITA' DI RICORSO

~~~~~ Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/1990, ai sensi della legge n. 1034/1971, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

~~~~~ Avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3, del D.L.vo 285 del 1992.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Autorità emanante: Comune di Malnate (VA) - Comando Polizia Locale; Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale Malnate - Servizio Viabilità, Piazza V. Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275240;

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(LANNA STEFANO)
con firma digitale**